

Studio Legale Picotti

Prof. Avv. **LORENZO PICOTTI**

Avv. **GABRIELLA DE STROBEL**

Avv. **SIMONETTA DEL MEDICO**

Avv. **TOMMASO GALVANINI**

Avv. **FRANCESCA BORIN**

Via Santa Chiara, 15 - 37129 Verona

tel. 045/594301 - fax 045/8011023

AVV. LORENZO PICOTTI

FAX: 045.8011023

PEC: picotti@pec.studiopicotti.com

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AUTORIZZATA DAL DECRETO N. 774/2017 EMESSO DAL
CONSIGLIO DI STATO IN S.G. SEZIONE SESTA, DEPOSITATO 7
GIUGNO 2017**

**1. Autorità giudiziaria presso cui si procede ed il numero del registro del
ricorso**

Consiglio di Stato – Sezione Sesta – Ricorso n. 4056/2017 Reg. Ric.

2. Sentenza impugnata

Sentenza TAR Lazio – Roma sez. III Bis n. 3221/2017 -

3. Nome dell'appellante

Dott.ssa MARIA DESIDERIO

4. Amministrazione intimata

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

- UFFICIO SCOLASTICO DEL VENETO

- UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DEL VENETO

5. Controinteressati

- tutti i docenti risultanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Verona e di tutti gli ambiti territoriali, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione di graduatoria) per effetto dell'accoglimento del ricorso. In conformità al decreto n. 774/2017 si indicano due nominativi dei controinteressati: Gonella Laura (graduatoria 000215) e Messina Loredana

Mai (graduatoria 000216).

6. Provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado e ricorso in appello.

- Decreto del MIUR n. 495 del 22.6.2016, divulgato con nota del MIUR prot. 16827 del 22.6.2016;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato al provvedimento sopra impugnato comunque pregiudizievole per la dott.ssa Desiderio, ed in particolare: a) della nota MIUR prot. n. 16480 del 4.6.2015; b): della nota MIUR n. 15457 del 20.5.2015 con la quale sono state dettate le istruzioni di includere nelle GAE 2014/17 i soli diplomati magistrali ricorrenti della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015; c): della Circolare MIUR prot. n. 2198 del 30.6.2015; d): della nota del 6.7.2015 prot. 19621; e): ove occorra del D.M. n. 235 del 9.4.2014;
- provvedimento prot. 3720 del 2.5.2017 a firma del Dirigente dell'Ufficio scolastico del Veneto – ambito territoriale di Verona;
- nota prot. 1754/fp del 2.5.2017 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Mozzecane di Verona.

7. Sunto dei motivi di ricorso

La dott.ssa Desiderio Maria è insegnante precaria, abilitata alla professione docente in virtù del diploma magistrale, conseguito nell'a.s. 1997/98 presso l'Istituto Magistrale I.S.I.S. di Nola (NA). In virtù del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la ricorrente è abilitata alla professione docente, sia per l'insegnamento nella scuola d'infanzia, sia per l'insegnamento nella scuola primaria, come disposto dal DPR del 25.3.2014, che ha recepito il parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato, riguardante appunto il valore del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002.

Con il ricorso in appello oggetto del presente avviso di pubblicazione per pubblici proclami, la dott.ssa Desiderio ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 3221/2017, che ha rigettato il ricorso di primo grado.

Il TAR ha “...dichiarato *irricevibile* [il ricorso] *per la tardiva impugnativa del presupposto D.M. n. 235/2014*” (cfr. sentenza impugnata, pag. 3, sottolineature e grassetti nostri) e ha altresì ritenuto che: “...quanto all’impugnativa della graduatoria ad esaurimento attuativa del D.M. 495/2016, il ricorso è pacificamente inammissibile per *difetto di giurisdizione*, trattandosi di atto che attiene alla gestione del rapporto di lavoro, secondo i criteri di cui all’art. 63 d.lgs. n. 163/2001 [rectius: 165/2001] ...” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4, sottolineature e grassetti nostri).

La dott.ssa Desiderio ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo 2 motivi di appello:

I. Erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato “irricevibile” il ricorso introduttivo.

È pacifico, infatti, che il D.M. 235/2014 è stato annullato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, confermata dalla successiva granitica giurisprudenza con le sentenze n. 3788/2015, n. 3628/2015, n. 3673/2015 e n. 3675/2015, oltre che dall’Adunanza Plenaria che, con ordinanza n. 1/2016 del 27.4.2016, accogliendo l’istanza cautelare formulata in primo grado, ha confermato il diritto dei ricorrenti (diplomati magistrali ante a.s. 2001/02, in posizione identica a quella dell’odierna ricorrente) all’ammissione (con riserva) nelle GAE, in attesa del giudizio di merito.

Visto che le pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, come pacificamente era il D.M. 235/2014, non hanno mera efficacia *inter partes*, in quanto l’eliminazione giuridica di tali atti produce immediatamente effetti *erga omnes*, ossia anche nei confronti dei soggetti che non abbiano partecipato al processo, ma che siano interessati dagli effetti dell’atto caducato, non è revocabile in dubbio che la questione della mancata impugnazione del D.M. 235/2014 si sarebbe potuta porre in pendenza del giudizio in cui il D.M. 235/14 era stato impugnato da alcuni diplomati, ed in particolare nell’eventualità in cui tale ricorso non fosse ancora stato concluso

con l'annullamento del D.M. medesimo: ma tale situazione non sussisteva già al momento della proposizione del ricorso di primo grado, in quanto il D.M. 235/14 era già stato definitivamente annullato dal Consiglio di Stato, prima del D.M. 495/16 e con effetti *erga omnes*.

II. Erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'insussistenza della giurisdizione del G.A.

L'oggetto del giudizio è la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento, adottata, per quanto rileva in questo giudizio, con il D.M. (MIUR) 495/2016. E' quindi contestata dalla ricorrente la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione, e non già la singola collocazione di docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

La giurisdizione allora non può che essere del giudice amministrativo.

III. Riproposizione dei motivi d'impugnazione di primo grado

La dott.ssa Desiderio ha quindi riproposto i motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo, con cui ha impugnato il DM 495/2016 e tutti gli atti presupposti:

I. NULLITA' DERIVATA DEL DM 495/2016 DALL'ACCERTATA NULLITA' DEL D.M. 235/2015, IRREVOABILMENTE ANNULLATO DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015. VIOLAZIONE DELLA STATUZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 605 DELLA LEGGE 296/2006. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 R.D. 1054/1923, DELL'ART. 197 DEL D.L. 16 APRILE 1994 N. 297, DEL D.M. 10 MARZO 1997 E DELL'ART. 15 COMMA 7 DEL DPR 23 LUGLI 1998 N. 323. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE E REGOLAMENTARI.

III. IN SUBORDINE: QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'AT. 1 COMMA 605 LETT. C DELLA LEGGE 296/2006 E DELL'ART. 9 COMMI 20 E 21 BIS DEL D.L. 70/2011, PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 3, 4, 51 E 97 COST.

7. Il testo integrale del ricorso in appello e del decreto del Consiglio di Stato n. 774/2017 del 7.6.2017 sono in allegato.

Verona, 30.6.2017

prof. avv Lorenzo Picotti